12-NOV-2026
da pag. 37 / foglio 1 / 2

Il Sole 24 ORE
Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 50225 Diffusione: 103693 Lettori: 715000 (Data Stampa 0006901)

DATA STAMPA
45° Anniversario

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901
Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Rinvio delle deduzioni Ires e Irap, labirinto di complicazioni

La norma opera con riferimento agli acconti per il 2027 e fa riferimento anche al consolidato nazionale

Modifiche Dta



La misura, che vale due miliardi, si innesta su rinvii stratificati

Alessandro Germani

Accanto alle misure che incrementano l'addizionale Ires di tre punti per banche e assicurazioni e riducono drasticamente la deduzione Irap legata alle spese amministrative (si veda Il Sole 24 Ore del 3 novembre 2026), la manovra 2027 incardinata per l'esame parlamentare prevede, come ulteriore gettito, un grande classico di questi anni, ovvero il rinvio spezzettato di una serie di deduzioni Ires e Irap che spettano a questi soggetti. Tutto ciò comporta sempre, oltre all'onere elevato, anche una serie di complicazioni. L'articolo 20 del Ddl di Bilancio 2027 è rubricato «Modifiche al regime della deduzione dei componenti negativi connessi alle Dta». Vediamo dove agisce e in che modo opera per il rinvio di tali deduzioni. La grande difficoltà è legata anche alle molteplici modifiche normative che questa disciplina ha subito. Per cui sebbene si guardi oggi ad un unico articolo presente nel nuovo Tuir (articolo 362 del Dlgs 117/26) che dovrebbe consentire di avere quantomeno una panoramica completa della portata della misura, in realtà senza fare ricorso alla relazione tecnica e alle tabelle che si riportano in basso non si riesce ad avere un quadro chiaro.

La misura dell'articolo 20 interviene, per gli enti creditizi e finanziari e le imprese di assicurazione, a rinviare le deduzioni Ires e Irap delle seguenti fattispecie richiamate dall'articolo 362 del nuovo Tuir:

- le perdite su crediti verso la clientela ex articolo 106 comma 3 del Tuir attuale (comma 12)
- le quote di ammortamento del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate (Dta) (comma 13)
- la deduzione dei componenti negativi emersi in sede di prima adozione dell'Ifrs 9 (comma 14).

Senonché la semplice lettura del citato articolo 20 non consente di cogliere gli effetti. Questi consistono, per tutte e tre le misure, sia ai fini Ires sia Irap, nell'azzeramento della deduzione per il 2027 che viene rinviata in quote costanti nel 2028 e nel 2029, come si evince facilmente dalle tabelle sottostanti. L'azzeramento delle deduzioni genera in capo a tali soggetti una maggior base imponibile. È previsto quindi per il 2027 un utilizzo delle perdite fiscali e delle eccedenze Ace riportate limitato al 25% in luogo dell'attuale 42% (comma 18). La misura è prevista espressamente anche in caso di partecipazione al consolidato nazionale e mondiale. Stante poi l'attuale comma 17 lettera b) del predetto articolo 362, la misura sembra operare anche a livello di acconti per il 2027. A livello di relazione tecnica è individuato un gettito di oltre due miliardi di euro per il 2027, con un rientro previsto parziale di 434 milioni di euro nel 2029 e nel 2030. Se ne ricava una misura molto onerosa per i soggetti interessati, oltre alle complicazioni applicative e di intellegibilità della norma stessa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30527 - L.1878 - T.1748



Il Sole 24 ORE
Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 50225 Diffusione: 103693 Lettori: 715000 (Data Stampa 0006901)

DATA STAMPA
45° Anniversario

Modifiche sui componenti negativi connessi alle DTA (Deferred tax assets)

In percentuale

QUOTE AMMORTAMENTO AVVIAMENTO E ALTRI INTANGIBLES CON ISCRIZIONE DI DTA (%)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Misura originaria di rinvio della deduzione ai fini IRES e Irap (art. 1 comma 1079 della L. 145/2018)	5	3	10	12	12	12	12	12,00	12,00	5,00	5,00
Modifiche dell'art. 1 comma 714 della L. 160/2019	0	3	10	12	12	12	13	13,00	13,00	6,00	6,00
Modifiche dell'art. 1 comma 16 della L. 207/2024	0	3	10	12	12	12	0	3,25	20,58	13,58	13,58
Modifiche dell'art. 1 commi 76, 77, 78, 79, 80, 81 della L. 199/2025	0	3	10	12	12	12	0	3,25	8,22	19,76	19,76
Modifiche dell'art. 20 DDL di bilancio 2027	0	3	10	12	12	12	0	3,25	0	23,87	23,87

COMPONENTI NEGATIVI DA IFRS 9 PER INTERMEDIARI FINANZIARI E ASSICURAZIONI (%)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Misura originaria di rinvio della deduzione ai fini IRES e Irap (art. 1 commi 1067 e 1068 della L. 145/2018)	10	10	10	10	10	10	10	10	10,00	10,00	-	-
Modifiche dell'art. 1 comma 713 della L. 160/2019	10	0	10	10	10	10	10	10	10,00	10,00	10,00	-
Modifiche dell'art. 1 comma 17 della L. 207/2024	10	0	10	10	10	10	10	0	2,50	15,83	15,83	5,83
Modifiche dell'art. 1 commi 76, 77, 78, 79, 80, 81 della L. 199/2025	10	0	10	10	10	10	10	0	2,50	6,33	20,58	10,58
Modifiche dell'art. 20 DDL di bilancio 2027	10	0	10	10	10	10	10	0	2,50	0	23,75	13,75

PERDITE SU CREDITI INTERMEDIARI FINANZIARI E ASSICURAZIONI (%)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Misura originaria di rinvio della deduzione ai fini IRES e Irap (art. 16 commi 4 e 9 DL 83/2015)	5	8	10	12	12	12	12	12	12	5	-	-	-	-
Modifiche dell'art. 1, comma 1056, della L. 145/2018	5	8	0	12	12	12	12	12	12	5	10,00	-	-	-
Modifiche dell'art. 1 comma 712 della L. 160/2019	5	8	0	0	12	12	15	15	15	8	10,00	-	-	-
Modifiche dell'art. 42 comma 1 del DL 17/2022 (intervenuto anche sull'art. 1, comma 1056, della L. 145/2018)	5	8	0	0	12	12	8,3	18	18	11	7,70	-	-	-
Modifiche dell'art. 1 commi 49-51 della L. 213/2023	5	8	0	0	12	12	8,3	18	17	11	4,70	2,00	2,00	-
Modifiche dell'art. 1 commi 14 e 15 della L. 207/2024	5	8	0	0	12	12	8,3	18	17	0	2,75	6,32	6,32	4,31
Modifiche dell'art. 1 commi 76, 77, 78, 79, 80, 81 della L. 199/2025	5	8	0	0	12	12	8,3	18	17	0	2,75	2,52	8,22	6,21
Modifiche dell'art. 20 DDL di bilancio 2027	5	8	0	0	12	12	8,3	18	17	0	2,75	0	9,48	7,47

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30527 - L.1878 - T.1748